

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO

- *intimato* -

avverso il decreto n. 40/2007 del Tribunale di Fermo, depositato il 20 dicembre 2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato il Tribunale di Fermo respinse il reclamo proposto dalla locale Banca, che, benché ammessa in rango ipotecario al passivo del fallimento, era stata collocata in rango chirografario nel decreto del giudice delegato dichiarativo dell'esecutività del piano di ripartizione finale dell'attivo fallimentare.

Ritengono i giudici del merito che permane anche dopo la dichiarazione di fallimento l'interesse alla conoscenza da parte dei terzi del vincolo ipotecario gravante sui beni acquisiti all'attivo fallimentare, come dimostrato dalla previsione dell'estensione del privilegio alle spese di rinnovazione dell'iscrizione (art. 2855 c.c.), sicché l'iscrizione dell'ipoteca va rinnovata entro il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c., non avendo il decreto di esecutività dello stato passivo effetti preclusivi alla degradazione dei crediti per fatti sopravvenuti, altrimenti si avrebbe una disparità di trattamento in danno del creditore insinuato tardivamente nel fallimento. Ricorre per cassazione la banca creditrice e propone sei motivi d'impugnazione, in assenza di difese dal parte del fallimento intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione degli art. 2847 e 2878 c.c., con riferimento alla L. Fall., artt. 94 e 97, e agli artt. 2935 e 2945 c.c..

Sostengono che l'ammissione al passivo del credito ipotecario comporta la sospensione del termine di durata dell'iscrizione dell'ipoteca, sicché non è necessaria la rinnovazione dell'iscrizione. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione della L. Fall., artt. 94, 97 e 98, anche in relazione alla L. Fall., artt. 100, 102, 111 e 115, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano negato l'efficacia preclusiva del decreto di esecutività dello stato passivo ricognitivo della natura privilegiata del credito in fase di formazione del piano di ripartizione dell'attivo fallimentare.

Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione della L. Fall., art. 97, artt. 2847 e 2878 c.c., sostenendo che il decreto di esecutività dello stato passivo preclude ogni questione relativa all'esistenza e all'opponibilità al fallimento dell'ipoteca.

Con il quarto motivo le ricorrenti deducono erronea interpretazione della L. Fall., art. 45, in relazione agli artt. 2915 e 2916 c.c., sostenendo che la dichiarazione del fallimento rende vana qualsiasi iscrizione pubblicitaria successiva. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono erronea interpretazione degli artt. 2847 e 2878 c.c., con riferimento alla L. Fall., art. 42, sostenendo che lo spossamento del fallito e la cristallizzazione della sua situazione patrimoniale escludono la necessità di rinnovare l'iscrizione ipotecaria. Con il sesto motivo le ricorrenti deducono erronea interpretazione degli artt. 2847 e 2878 c.c., eccependo che il curatore fallimentare non è legittimato a eccepire l'estinzione dell'ipoteca.

2. Il ricorso, ammissibile in quanto proposto contro provvedimento di natura decisoria (Cass., sez. 1, 3 giugno 2004, n. 10578, m. 573366), è fondato. Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, *"posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui alla L. Fall., art. 96, se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale né ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore"* (Cass., sez. 1, 1 aprile 2011, n. 7570, m. 617660).

L'estensione del privilegio riconosciuta dall'art. 2855 c.c. è dunque riferibile esclusivamente alla rinnovazione dell'iscrizione eseguita prima della proposizione della domanda, tempestiva o tardiva, di insinuazione nel passivo fallimentare.

In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato; e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte può decidere nel merito, riconoscendo la natura ipotecaria del credito delle ricorrenti anche nel piano di ripartizione finale dell'attivo fallimentare.

Considerate le ragioni e l'esito del giudizio, si giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce la collocazione ipotecaria del credito delle ricorrenti nel piano di ripartizione finale dell'attivo del fallimento di F.O..

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS